



NOTAIO  
Francesca Bonvicini

Esente da bollo ex art. 27/bis Tab. All. B DPR 642/1972, e da registro art. 10 primo comma DPR 26/10/1972 n. 633.

N. 23.165 di repertorio

N. 12.122 di raccolta

### VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta ottobre duemiladiciannove

30 ottobre 2019

In Vicenza, Borgo Casale n. 84/86, presso la sede della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - "Sezione Provinciale di Vicenza".

Avanti a me dottor Francesca Bonvicini, Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa e residente a Vicenza, è presente il signor:

- BENEDETTI CESARE, nato a Vicenza il 3 gennaio 1938, residente e domiciliato a Vicenza in Via Mentana n. 38.

Detto comparente, della cui personale identità io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea straordinaria della

**"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - Sezione Provinciale di Vicenza" - ONLUS - con sede in Vicenza Borgo Casale n. 84/86, codice fiscale 95034560243.**

Lo stesso mi comunica che in questo luogo ed in questo giorno è stata convocata, in seconda convocazione - essendo la prima andata deserta - per le ore quindici con regolare avviso l'assemblea straordinaria della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifiche al testo di Statuto vigente per adeguarlo alla normativa degli Enti del Terzo Settore.

Aderisco io notaio alla richiesta rivoltami e do atto di quanto segue.

Assume la presidenza il comparente stesso nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo il quale constata e dà atto:

- che degli associati sono presenti ventitre soci personalmente, come risulta dal foglio presenza. Deleghe e foglio presenza che verranno conservati dall'Associazione;

- che del Consiglio Direttivo Provinciale, oltre a sè medesimo Presidente, sono presenti i signori Galvanin Giuseppe, De Rigo Annamaria, Doria Paolo e Negrin Rolando;

- che del Collegio dei Revisori dei conti sono presenti i signori Cimentini Fidelio, Peron Alessandro e Gubitosa Giuseppe;

- che l'assemblea è stata convocata a norma dello statuto per questi giorno, luogo ed ora.

Dichiara quindi l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, nessuno dei presenti dichiarandosi non sufficientemente informato sugli stessi.

A tal proposito precisa che gli argomenti all'ordine del giorno posso-

Registrato a Vicenza  
il 05/11/2019  
al n. 13790 serie 1T

no essere deliberati con le maggioranze semplificate come previsto dalle norme transitorie per l'adeguamento degli statuti degli enti alla normativa del codice del terzo settore.

Il Presidente inizia dunque la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno e propone le modifiche da apportare allo Statuto.

Precisa che tali modifiche sono necessarie per rendere lo statuto conforme alla nuova normativa degli Enti del Terzo Settore.

Ai fini dell'iscrizione nell'istituendo registro gli amministratori dichiarano che il patrimonio sociale ad oggi ha un valore superiore ad Euro 15.000,00 come risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare.

L'assemblea dopo ampia discussione, all'unanimità  
delibera

di modificare lo statuto vigente, a norma del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, approvandolo nel testo allegato e prendendo atto che l'associazione adotterà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) quando sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Da quel momento la denominazione sarà: "**LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT)** - Associazione Provinciale di Vicenza - ETS".

In tale momento verrà effettuata la voltura catastale.

A tal fine il Presidente dichiara che l'associazione è intestataria dei seguenti immobili:

- per la piena proprietà

IN COMUNE DI VICENZA

Catasto dei Fabbricati

Foglio 8 (otto)

particella 291 sub. 9, Borgo casale n. 84 n. 86, p. T-1-2-3-4, cat. B/5, cl. 1, mq. 3310, superficie catastale mq. 896, R.C. Euro 3.589,89;

Foglio 11 (undici)

particella 432 sub. 5, Viale Camisano, p. T, cat. C/6, cl. 5, mq. 15, superficie catastale mq. 15, R.C. Euro 61,97;

- per la quota di 14/60 di proprietà

IN COMUNE DI QUINTO VICENTINO

Catasto dei Terreni - Foglio 2 (due)

particella 338 di are 17.46 R.D.Euro 12,11 R.A.Euro 7,66

particella 349 di are 14.60 R.D.Euro 10,13 R.A.Euro 6,41

- per la quota di 1/2 di nuda proprietà

IN COMUNE DI VICENZA

Catasto dei Fabbricati - Foglio 8 (otto)

particella 152 sub 16, Via Paolo Morellato n. 26, p.T, cat. C/6, cl. 6, mq. 15, superficie catastale mq. 15, R.C. Euro 72,82;

particella 152 sub 53, Via Paolo Morellato n. 26, p. 5-S1, cat. A/2, cl. 4, vani 8, superficie catastale mq. 153, R.C. Euro 1.012,26.

Il testo dello statuto sociale aggiornato con le modifiche deliberate viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa del comparente.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta.

Di questo atto scritto da persona di mia fiducia e da me completato per due pagine e parte della terza di un foglio ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore sedici e dieci dispensandomi dal leggere l'allegato.

F.to: CESARE BENEDETTI

F.to: FRANCESCA BONVICINI (l.s.)

ALLEGATO "A" AL N. 23.165 DI REP. E N. 12.122 DI RACC.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE LILT DI VICENZA**

**TITOLO PRIMO**

**DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO**

**Art. 1**

1. E' costituita ai sensi del titolo 4 dello Statuto Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) approvato con DM del 10/07/2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 185 dell'08/08/2013, l'associazione giuridica denominata: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Sezione Provinciale di Vicenza, di seguito chiamata "Sezione Provinciale", quale struttura periferica della LILT nazionale.

2. L'Associazione provinciale è organizzazione di volontariato ed adotterà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) quando sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. Da quando sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Associazione assumerà la denominazione "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Associazione Provinciale di Vicenza - ETS".

**Art. 2**

1. L'Associazione Provinciale ha sede in Vicenza – Via Borgo Casale 84.

2. Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

**Art. 3**

1. L'associazione, opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

**Art. 4**

1. L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi e le attività di interesse generale previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della

LILT, con le modalità ivi descritte.

2. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.

3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.

4. Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'art. 5 del Codice del terzo settore che vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all'art. 1.

Attività ricomprese nell'art.5 comma 1 lett a), b), c),d) g), h) e i).

5 L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.

## TITOLO SECONDO

### CATEGORIE DI SOCI E QUOTA SOCIALE

#### Art. 5

1. L'Associazione Provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci:

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci **benemeriti**
- soci onorari

2. Possono essere soci le persone fisiche che condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene in base all'art. 3 dello Statuto Nazionale della LILT.

4. L'Associazione Provinciale, previa adozione di apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo Provinciale e approvato dalla Sede centrale, può conferire attestati d'onore e funzioni **onorarie** ai soci o di sostegno a **benemeriti** che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT.

5. L'Associazione Provinciale è tenuta in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.

6. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale che riporta anche l'indicazione della Sede provinciale di appartenenza.

7. I soci che svolgono attività di volontariato, giusto l'art. 4 della L.n. 266 del 11 agosto 1991, devono essere coperti da polizza assicurativa per malattia infortuni e R.C.. Le loro prestazioni sono gratuite salvo eventuale rimborso spese.

8. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione pre-

via domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.

Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo Provinciale entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il Consiglio Direttivo Provinciale si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

9. La quota sociale è incedibile, **intrasmissibile** e non rivalutabile.

#### **Art. 6**

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

2. La qualità di socio è personale e si perde per:

a. dimissioni;

b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT;

c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione.

d. previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:

- indegnità;

- atti contrari all'interesse dell'ente.

### **TITOLO TERZO**

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 7**

1. Sono organi dell'Associazione provinciale:

- il Consiglio direttivo provinciale (CDP)

- l'Assemblea dei soci

- il Presidente provinciale

- l'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt. 30 e 31 del Codice per il Terzo settore.

- il Collegio Provinciale dei Probiviri.

2. Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito. E' ammesso solo il rimborso spese (**vds.** L.n. 266/91) per l'attività prestata.

3. Tutti gli organi sociali durano in carica 5 anni.

**Art. 8**

1. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

- approva le linee generali del programma di attività dell'anno sociale;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, dei Collegi Provinciali, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione Provinciale previo comunicazione alla Sede Centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il terzo settore;
- approva il bilancio d'esercizio proposto dal Consiglio Direttivo Provinciale accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quando stabilito dall'art.28 del Codice per il Terzo settore;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

2.E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

**Art. 9**

1.L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.

2.E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc. ), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.

3.Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.

4.L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure da almeno il 5% dei soci o nella misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.

5.Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede l'organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

**Art. 10**

1.Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.

2 Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

#### **Art. 11**

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi presiede l'Assemblea il Consigliere presente più anziano di età.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, qualora necessario, anche due scrutatori.

3. Spetta al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonché accertare il diritto di intervento dei Soci.

4. Delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

#### **Art. 12**

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

#### **Art. 13**

1. I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci.

2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal Consiglio Direttivo Provinciale, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento.

3. Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo Provinciale uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.

4. È data facoltà presentare una o più liste elettorali.

5. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del Consiglio Direttivo Provinciale LILT vengono indette dalla Sede Centrale che



ne stabilirà tempi e modalità.

#### **Art. 14**

1. L'Associazione provinciale è amministrata dal Consiglio Direttivo Provinciale, composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il Consiglio Direttivo Provinciale uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art.13 comma 2, il numero dei membri del consesso.

2. Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo Provinciale i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle elezioni.

3. I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

4. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente dell'Associazione Provinciale per almeno due mandati.

Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.

5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del Consiglio Direttivo Provinciale.

#### **Art. 15**

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale.

4. Il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.

5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal consigliere più anziano di età.

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

#### **Art. 16**

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.

3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

#### **Art. 17**

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere il Consiglio Direttivo Provinciale provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato.

Se la maggioranza dei componenti eletti dal Consiglio Direttivo Provinciale cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

#### **Art. 18**

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

2. A tal fine:

- a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del Consiglio Direttivo Provinciale della LILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;
- b. assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal Consiglio Direttivo Provinciale nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art. 2 dello statuto nazionale;
- c. approva annualmente il bilancio di previsione e la bozza del bilancio di esercizio, previo parere del l'Organo di Controllo;
- d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;
- e. elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;
- f. il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;
- g. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art. 26 comma 6 del citato Codice

ce del Terzo settore;

- h. Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del Consiglio Direttivo Provinciale, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal presidente;
- i. Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal Consiglio Direttivo Provinciale.

3. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale e dall'Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione.

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.

4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.

Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a euro 50.000 (cinquantamilaeuro/00).

#### **Art 19**

1. L'Associazione è dotata, ove ricorrano le condizioni di legge, dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art.2399 del Codice civile.

L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art.30 comma 5 del richiamato codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 del Codice civile.

All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di

cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo settore.

2.L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo Provinciale.

#### **Art. 20**

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale – in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT – e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del Consiglio Direttivo Nazionale. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al Consiglio Direttivo Nazionale richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.

Richieste di finanziamento al Consiglio Direttivo Nazionale possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Con atto di indirizzo adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

#### **Art. 21 Collegio dei Probiviri**

E' costituito da tre membri nominati dall'Assemblea. Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo Provinciale e dell'organo di revisione.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza dei componenti. Il Collegio decide sulle controversie nell'ambito dell'Associazione.

### **TITOLO QUARTO**

#### **PATRIMONIO – GESTIONE FINANZIARIA**

#### **Art. 22**

1.L'Associazione provinciale provvede agli scopi statuari:

- a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- b. con le quote associative versate dai soci;
- c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;
- d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

#### **Art. 23**

1.L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2.Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico, l'eventuale nota integrativa o relazione di missione e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo.

L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art.14 del Codice per il Terzo settore.

#### **Art. 24**

1.L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.

2.Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.

3.Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.

### **TITOLO QUINTO**

#### **DECADENZA DEGLI ORGANI SEZIONALI**

#### **Art. 25**

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre-

quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione del CDN e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO SESTO**

### **NORME SULLA TRASPARENZA, TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art.26**

1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.

2. L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita associativa.

3. L'Associazione provinciale, pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo settore.

L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale.

#### **Art.27**

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione provinciale.

2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso essa è accolta senza ulteriori formalità.

3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata.

In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale.

Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

#### **Art.28**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT e al Codice per il Terzo settore.

F.to: CESARE BENEDETTI

F.to: FRANCESCA BONVICINI (l.s.)

Io sottoscritto dott. Francesca Bonvicini, notaio in Vicenza, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa

CERTIFICO

- che la presente copia autentica informatica è conforme all'originale su supporto analogico conservato fra i miei atti a raccolta,

- che la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, nonché del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, loro successive modifiche e integrazioni, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino al 18 settembre 2020.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Vicenza, 20 novembre 2019